



NOTA INFORMATIVA 18/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS – ORDINANZA REGIONE LIGURIA

L'Ordinanza della Regione Liguria n. 19/2020 del 14/4/20, alla luce di quanto previsto dal DPCM del 10 aprile 2020, oggetto di separata analisi, fornisce precisazioni sulle attività consentite sul territorio regionale, autorizzando a svolgere specifiche attività, quali:

- attività di manutenzione giardini ed orti e coltivazione piccoli terreni, a scopo sia professionale che personale;
- manutenzione straordinaria e allestimento delle attività balneari e dei chioschi;
- attività dei cantieri nautici finalizzata alla consegna di imbarcazioni già allestite;
- piccoli lavori di edilizia, privata e pubblica;
- controlli alle imbarcazioni da parte delle darsene.

Quanto sopra nel rispetto delle disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere, in termini di sicurezza.

Nel dettaglio, sono state autorizzate le seguenti attività:

SETTORE BALNEARE

- le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari, oltre che di piccoli chioschi già autorizzati, senza esecuzione di modifiche o nuove opere;
 - la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici e i ripascimenti stagionali;
- le attività autorizzate devono essere svolte all'interno dello spazio della concessione demaniale, senza interferenza con gli spazi pubblici, e l'area di cantiere deve essere segnalata e recintata.

EDILIZIA

1) le attività di edilizia libera, per le quali non è richiesta la CILA ex art. 6 d.p.r. n. 380/2001

Rientrano in tale ambito le seguenti attività:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, non in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;
- e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, inclusa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

- 2) **le opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA** (Comunicazione di inizio Lavori Asseverata), di cui all'art. 6 bis del d.p.r.n. 380/2001.

NAUTICA

- le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio;
- le attività di manutenzione e propedeutiche alla consegna dei mezzi navali già allestiti, da parte dei cantieri navali, nonché lo spostamento di tali mezzi dal cantiere all'ormeggio, previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima competente e previo assenso delle parti sociali.

AGRICOLTURA

Sono consentite le attività di manutenzione del verde, pubblico e privato, e in particolare:

- la cura e la manutenzione di parchi e giardini per abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (quali scuole, ospedali, edifici amministrativi e chiese, ecc.), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri ecc.), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti ecc.), edifici industriali e commerciali;
- la cura e la manutenzione di aree verdi per edifici (giardini pensili, verde per facciate, giardini interni ecc.), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf ecc.), campi da gioco, aree per solarium e altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d'acqua, sistemi di scolo);
- nell'ambito del Comune di residenza o attiguo, il taglio del bosco per legna da ardere;
- nell'ambito del Comune di residenza o attiguo, la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti);
- nell'ambito del Comune di residenza o attiguo, la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile, finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionisti.

Tali attività sono autorizzate, purché svolte nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza.

OPERE PUBBLICHE

Viene confermata l'operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e, più in generale, al contenimento del rischio idraulico e idrogeologico.

L'espletamento delle suddette attività è condizionato alla verifica, a cura delle stazioni appaltanti, del rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in termini di sicurezza.

ATTIVITA' ESTRATTIVE

Sono autorizzate, previa comunicazione al Prefetto, le attività estrattive che fanno parte della filiera delle opere pubbliche, di cui alla lett. e) che precede, e delle opere minori in materia edilizia che riguardano opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che necessitano di apporto di inerti di cava.

Si sottolinea che, così come previsto dal DPCM 10 aprile 2020, l'Ordinanza della Regione Liguria n. 19/2020 prevede che, previa comunicazione al Prefetto, sono sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità della filiera delle attività, come da precedente Nota informativa.

MOBILITA' E TRASPORTI

Per quanto concerne l'ingresso sul territorio regionale, è disposto che:

- i passeggeri in ingresso in Italia, che sbarcano sul territorio della Regione Liguria, sono tenuti a recarsi, immediatamente e comunque entro 6 ore dallo sbarco, presso i domicili dichiarati ai fini della quarantena, con mezzi privati;
- l'armatore è tenuto ad avvisare i passeggeri, prima della partenza, dell'obbligo agli stessi spettante successivamente allo sbarco in Italia, di recarsi, immediatamente e in ogni caso entro 6 ore dallo sbarco, presso i domicili dichiarati ai fini della quarantena, con mezzi privati.

E' stato altresì disposto che i taxi e i servizi a noleggio con conducente possono essere utilizzati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità, specificando quanto segue:

- il servizio di consegna comprende il ricevimento dei beni presso il distributore/venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell'accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio;
 - nell'ambito del comune di Genova, la tariffa è di importo pari, al massimo, a 10 Euro, per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito del medesimo Municipio; la tariffa è ordinaria per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito di più Municipi;
 - la tariffa è di importo pari, al massimo, a 10 Euro, per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito del medesimo Comune;
 - con riferimento ai Comuni che hanno previsto, nei rispettivi regolamenti, la differenziazione tariffaria tra capoluogo e frazioni, la tariffa è di importo pari, al massimo, a 15 Euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito del medesimo Comune tra capoluogo e frazione;
 - i Sindaci possono prevedere tariffe inferiori a quelle sopra indicate per il servizio di consegna nei confronti dei cittadini domiciliati nel proprio Comune;
 - sono esclusi ulteriori indennizzi o sovrapprezzi per l'espletamento del servizio di consegna a domicilio.
- Quanto sopra fino al 3 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe ministeriali.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

F. Cignolini